



**COMUNE DI LUMEZZANE**  
**(PROVINCIA DI BRESCIA)**

**Ordinanza n. 25**

**OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA SARS-COV-2 DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DI SPAZI ED AREE PRIVATE PER FAVORIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE.**

**IL SINDACO**

**Visto** l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

**Visto** l'art. 38 della Legge 833/1978 in riferimento al Sindaco quale autorità sanitaria locale;

**Visto** il D. Lgs. 1/2018 in materia di protezione civile;

**Premesso** che è in atto un'emergenza sanitaria causata dall'infezione da Coronavirus, che ha portato all'adozione di stringenti misure volte a prevenire e a limitare la diffusione del contagio;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 recante "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19";

**Viste** le disposizioni contenute del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Cura Italia" con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia valide su tutto il territorio nazionale;

**Preso atto** che tra le categorie più esposte alla crisi economica attuale vi siano le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande che hanno potuto riaprire solamente dal 18 maggio con aggravii organizzativi che non gli consentiranno di poter utilizzare la superficie commerciale in modo ordinario a causa del contingentamento degli ingressi con conseguente riduzione del numero dei coperti;

**Preso atto che** l' Art.181 del Decreto Rilancio "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" dispone:

*"1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati*

*dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

*2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642.*

*3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

*4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."*

**Considerato** che il distanziamento sociale imposto dall'emergenza sanitaria comporta una considerevole riduzione dei posti a sedere, al fine di agevolare quanto più possibile lo svolgimento dell'attività di somministrazione nel rispetto delle normative vigenti, si ritiene di poter concedere temporaneamente la possibilità di estendere la propria superficie di occupazione del suolo pubblico, senza alcun onere aggiuntivo, in sicurezza e nel rispetto delle condizioni indicate nelle linee guida allegate;

**Sentito** il Centro Operativo Comunale.

**ORDINA**

L'applicazione di nuova disciplina dell'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e di spazi ed aree private per favorire la ripresa delle attività economiche nel rispetto delle linee guida allegate al presente provvedimento, valida fino al 31.12.2020.

Considerato che il distanziamento sociale imposto dall'emergenza sanitaria comporta una considerevole riduzione dei posti a sedere, al fine di agevolare quanto più possibile lo svolgimento dell'attività di somministrazione nel rispetto delle normative vigenti, si ritiene di poter concedere temporaneamente la possibilità di estendere la propria superficie di occupazione del suolo pubblico, necessaria per l'adeguamento alle norme di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, derogando dalla presentazione di regolare SCIA e dal parere di ATS.

Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "*Delibere - Ordinanze*".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia come indicato dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i., ovvero, in alternativa, è ammesso entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Copia della presente ordinanza viene inoltrata all'ATS per opportuna conoscenza.

Lumezzane, 25/05/2020

Il Sindaco  
Josehf Facchini  
(firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)